



Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 7 marzo 2021

del 2 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici,

decreta:

Art. 1

La votazione popolare sugli oggetti seguenti avrà luogo il 7 marzo 2021 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali:

- l'iniziativa popolare del 15 settembre 2017² «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»;
- la legge federale del 27 settembre 2019³ sui servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'Ie, LSIe);
- il decreto federale del 20 dicembre 2019⁴ che approva l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia.

Art. 2

La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

¹ RS 161.1

² FF 2020 4923, 2019 2519

³ FF 2019 5419, 2018 3305

⁴ FF 2019 7277, 2019 4353

Art. 3

Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

2 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr